

di tutto a danno della viabilità generale, ostruendo i protendimenti radiali delle vie e togliendo a poco a poco il mezzo di disporre dei raccordi razionali fra l'uno e l'altro di questi protendimenti.

L'evidenza dei danni che rapidamente si accumulavano troncò gli indugi, ed un piano generale regolatore e di ampliamento edilizio della città venne adottato dall'Amministrazione nell'ottobre 1906 e sanzionato con la legge 5 aprile 1908, per la quale vennero disciplinati i rapporti tra il Comune ed i privati circa l'esecuzione del piano stesso; e siccome simili progetti, anche se studiati colla massima cura, non riescono mai tali da poter essere eseguiti senza varianti, anche per il presentarsi di successive nuove necessità, e comunque possono essere suscettibili di miglioramenti, così provvidamente la legge 5 aprile 1908 all'art. 9 dispone:

« Il Governo del Re, mediante l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, avrà facoltà di acconsentire le modificazioni del piano generale edilizio, che venissero riconosciute opportune dalla Città di Torino nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge ».

Ma le eventuali modifiche o varianti dovranno però risultare di manifesta necessità ed utilità, in quanto qualsiasi modifica al piano regolatore oltre toccare interessi privati può risolversi in oneri per il Comune, alle volte rilevanti.

Il piano regolatore e di ampliamento così approvato comprende tutti i piani regolatori e d'ampliamento scaduti, in vigore ed in studio, colle varianti introdotte e progettate, rese necessarie dalla continua trasformazione della città e del suo naturale incremento.

Nella sua formazione detto piano aveva avuto anche lo scopo di includere entro nuovi limiti daziari le zone esterne, alle quali ormai si dovevano estendere le cure e le spese dell'Amministrazione comunale per la viabilità e per gli altri servizi pubblici nel senso urbano; ma tale provvedimento venne poi rinviato a dopo l'Esposizione inter-

nazionale di Torino del 1911 e perciò non ebbe conclusione che con la legge 29 giugno 1912.

Quest'ultima legge, modificando l'articolo 10 di quella del 5 aprile 1908 sovra-citata, autorizza la città di Torino « ad estendere fino alla nuova cinta il piano regolatore edilizio mediante modificazioni da approvarsi con R. Decreto ai sensi del precedente art. 9 »; e conseguentemente ad estendere a tutti i terreni entro la nuova cinta le disposizioni della legge 5 aprile 1908.

Ma prima ancora che la nuova cinta fosse approvata con legge, cioè quando le pratiche per l'approvazione erano in corso, in omaggio alle prescrizioni della stessa superiore autorità, la quale richiedeva che la cinta dovesse chiudere un piano edilizio, per cui: questo diveniva una condizione necessaria di quella, l'Amministrazione incaricava il Civico Servizio tecnico dei Lavori pubblici di studiare un progetto di coordinamento e di integrazione del piano regolatore e di ampliamento della città, vigente per la citata legge 5 aprile 1908, con la nuova linea daziaria.

Tale incarico venne dapprima limitato alla zona del territorio posta a sinistra del Po ed a quella pianeggiante della sponda destra, a piè della collina; perocchè della collina non erano ancora disponibili i minuti rilievi necessari per lo studio di un piano adatto, il quale perciò ed anche per l'indole e per gli scopi assolutamente diversi, venne studiato a parte.

• • •

Il progetto che interessa, *la parte pianeggiante della Città*, non può essere chiamato nuovo piano regolatore.

Si tratta qui di coordinamento del piano approvato con la legge 5 aprile 1908 con la nuova cinta daziaria approvata con legge 23 giugno 1912, limitandosi a detta nuova cinta l'applicazione del diritto riconosciuto alla Città di Torino dalla legge speciale.

Un coordinamento ha bensì permesso quei ritocchi che erano ancora possibili del piano vigente, e l'adozione di quel miglio-